

# TOMIOLO

## STUDIO ASSOCIATO

di consulenza commerciale e del lavoro

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 12 di

## SPAZIO AZIENDE – DICEMBRE 2015

### LE ULTIME NOVITÀ

<p><b>CIG dopo l'entrata in vigore del decreto attuativo del Jobs Act</b></p> <p style="text-align: center;">Circolare INPS n. 197 del 2 dicembre 2015</p>	<p>L'INPS, alla luce della <b>nuova disciplina</b> delle <b>integrazioni salariali</b> e dei fondi di solidarietà, fornisce le prime indicazioni in materia di <b>cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria</b>. In seguito saranno date ulteriori istruzioni in merito alla contribuzione relativa ai lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante, nell'ambito della quale verranno fissate, fra l'altro, le modalità di conguaglio della contribuzione dovuta nei mesi decorsi dal 24 settembre 2015.</p>
<p><b>Credito d'imposta per l'assunzione di detenuti</b></p> <p style="text-align: center;">Provvedimento Agenzia Entrate del 27 novembre 2015 Risoluzione Agenzia Entrate n. 102 del 30 novembre 2015</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate ha fornito modalità e termini di fruizione del <b>credito d'imposta</b> a favore delle imprese, per <b>l'assunzione di detenuti semiliberi o di internati</b>, anche quelli ammessi al lavoro esterno, di detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione o che svolgono attività formative.</p> <p>È stato istituito il <b>codice tributo "6858"</b>, operativo <b>dal 1° gennaio 2016</b>, per l'utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, di tale credito, con conseguente soppressione del preesistente codice tributo "6741".</p>
<p><b>NASpl: chiarimenti dopo i decreti attuativi del Jobs Act</b></p> <p style="text-align: center;">Circolare INPS n. 194 del 27 novembre 2015</p>	<p>L'Istituto ha chiarito vari aspetti dell'<b>indennità NASpl</b>, tra i quali la <b>durata</b> della prestazione e il requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro con riferimento a determinate <b>categorie di lavoratori</b>. Inoltre, sono fornite le prime indicazioni in merito alle <b>sanzioni</b>, in caso di mancata partecipazione alle <b>iniziative di politica attiva</b> in assenza di giustificato motivo.</p>
<p><b>Esonero contributivo triennale trasferibile per operazioni societarie</b></p> <p style="text-align: center;">Interpello Ministero del Lavoro n. 25 del 5 novembre 2015</p>	<p>In merito all'<b>esonero contributivo triennale</b> per nuove assunzioni a tempo indeterminato nelle ipotesi di operazioni societarie, viene precisato che il <b>cessionario incorporante</b> ha il diritto di continuare a beneficiare dell'esonero già riconosciuto alla società incorporata nel corso del 2015, per la <b>parte residua</b>, a completamento dei <b>36 mesi</b>.</p>
<p><b>Revisione delle sanzioni tributarie per il sostituto d'imposta</b></p> <p style="text-align: center;">D.Lgs n. 158 del 24 settembre 2015 (S.O. n. 55/L alla G.U. n. 233/2015)</p>	<p>Con apposito decreto, entrato in vigore lo scorso 22 ottobre 2015, è stata attuata la revisione del <b>sistema sanzionatorio penale tributario</b>, nonché di quello sanzionatorio <b>amministrativo</b>, con aspetti che interessano il datore di lavoro nella qualità di sostituto d'imposta.</p>

## COMMENTI

L'INPS, facendo seguito alle prime indicazioni operative sulla nuova disciplina in materia di fruizione del **congedo parentale su base oraria** previsto dall'articolo 32, comma 1 –ter del D.Lgs n. 151/2001, come introdotto dall'art. 1, commi 8 e 9, del D.Lgs n. 80/2015, fornite con la Circolare n. 152/2015, è intervenuto con il **Messaggio n. 6704 del 3 novembre 2015** per precisare i casi di cumulabilità/incumulabilità del predetto congedo con altri riposi o permessi.

Come si ricorderà, l'Istituto, in maniera generica, aveva precisato come per il congedo parentale a fruizione oraria valesse la **regola generale dell'incumulabilità** in assenza di specifica previsione di natura collettiva, ossia:

- fruizione del congedo parentale orario non cumulabile per le restanti ore con altri permessi e riposi previsti dal T.U. maternità e paternità;
- fruizione del congedo parentale cumulabile con i permessi Legge n. 104/1992.

Ora, con il Messaggio in oggetto, l'INPS fornisce indicazioni maggiormente dettagliate muovendo dall'assunto che il congedo parentale fruito in modalità oraria, rispondendo all'esigenza di una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, presupponga da parte del lavoratore una prestazione lavorativa seppur parziale.

### IPOTESI DI INCUMULABILITÀ

L'INPS già aveva stabilito l'**incumulabilità** del congedo parentale su base oraria con la fruizione di permessi e riposi previsti dal T.U. maternità e paternità.

In particolare si tratta:

- dei riposi (c.d. per allattamento) previsti dagli articoli 39 (riposi giornalieri della madre) e 40 (riposi giornalieri del padre) del D.Lgs n. 151/2001;
- dei riposi giornalieri (2 ore) fruiti in alternativa al prolungamento del congedo parentale fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità, di cui all'art 42, comma 1 e art. 33, comma 1 del D.Lgs 151/2001.

A riguardo l'Istituto precisa che il congedo parentale ad ore risulta **incumulabile** con la fruizione nella medesima giornata

- di **congedo parentale ad ore** per altro figlio, ovvero
- di **riposi orari per allattamento**, nonché dei permessi previsti per i figli disabili gravi in **alternativa al prolungamento del congedo parentale**, anche se richiesti per bambini differenti.



L'INPS ricorda che, ai sensi dell'art. 32, comma 1-ter del D.Lgs n. 151/2001, le predette ipotesi di incumulabilità trovano applicazione nei casi di **mancata regolamentazione**, da parte della **contrattazione collettiva**, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria.

Pertanto, la contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, qualora intervenga nella definizione delle modalità di fruizione del congedo parentale, *“può prevedere tra l'altro anche criteri di cumulabilità differenti rispetto a quelli definiti dal citato comma 1 ter dettagliati con il presente messaggio”*.

## IPOTESI DI CUMULABILITÀ

L'INPS aveva stabilito la compatibilità della



*“(...) fruizione del congedo parentale su base oraria con i permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U., quali ad esempio i permessi di cui all’art. 33, **commi 2 e 3**, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.”*

Con il Messaggio in oggetto, in via rettificativa, viene precisato che il riferimento ai commi 2 e 3 dell’art. 33 della Legge n. 104/1992 deve intendersi quale **“commi 3 e 6”** della medesima Legge.

Pertanto, la fruizione su base oraria del congedo parentale risulta **cumulabile** con permessi o riposi di cui all’art. 33, Legge n. 104/92

- **comma 3** (tre giorni di permesso mensile per assistenza di persona con handicap),
  - **comma 6** (permessi per lavoratori con handicap),
- qualora fruiti in modalità oraria.

Di seguito la tabella di riepilogo fornita dall’INPS.

PERMESSI/RIPOSI	CONGEDO PARENTALE AD ORE (ART. 32 T.U.)
Parentale ad ore per altro figlio (art. 32 T.U.)	non compatibile
Riposi per allattamento, anche per altro figlio (artt. 39 e 40 T.U.)	non compatibile
Permessi orari, fruiti in alternativa al prolungamento del congedo parentale, anche per altro figlio (artt. 33 e 42 T.U.)	non compatibile
Permessi fruiti in modalità oraria per l’assistenza ai familiari, anche se minori (art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n.104)	compatibile
Permessi fruiti in modalità oraria dal lavoratore a beneficio di se stesso (art. 33, comma 6, della Legge 5 febbraio 1992, n.104)	compatibile

## GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI DICEMBRE 2015

MERCOLEDÌ 16
--------------

### ***Ritenute IRPEF mensili***

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di **novembre 2015**.

*Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".*

### ***Contributi INPS mensili***

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali, a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **novembre 2015**.

*Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".*

### ***Contributi INPS mensili Gestione separata***

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione separata dei contributi dovuti su compensi erogati nel mese di **novembre 2015** a collaboratori coordinati e continuativi.

*Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".*

### ***Contributi INPS gestione ex-ENPALS mensili***

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **novembre 2015**.

*Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".*

### ***Contributi INPGI mensili***

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **novembre 2015**.

*Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Accise".*

### ***Contributi operai agricoli***

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi relativi agli operai agricoli occupati nel trimestre **aprile – giugno 2015**.

*Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".*

### ***Addizionali***

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (**novembre 2015**).

<b>GIOVEDÌ 31</b>
-------------------

**INPS gestione ex-ENPALS – Denuncia contributiva mensile unificata**

Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate, relative al mese di **novembre 2015**, a favore dei lavoratori dello spettacolo.

*Invio tramite Flusso UNIEMENS.*

**Invio telematico del Flusso UNIEMENS**

Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UNIEMENS dei **dati retributivi e contributivi** INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co., co.co.pro., co.co.co. occasionali, lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di **novembre 2015**.

*Presentazione all'INPS del Flusso UNIEMENS tramite Internet.*

**Stampa libro unico**

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di **novembre 2015**.

<b>FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI DICEMBRE 2015</b>
--

**Martedì 8:** Festività dell'Immacolata Concezione

**Venerdì 25:** Santo Natale

**Sabato 26:** Santo Stefano

Eventuali festività legate alla ricorrenza del **Santo Patrono**. ■